

N. [REDACTED] R.G.N.R.
N. [REDACTED] R.G.GIP

TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pm nell'intestato p.p. e l'atto di opposizione alla stessa, osserva quanto segue.

Va premesso che:

- con l'opposizione alla richiesta d'archiviazione, la persona offesa dal reato deve indicare, a pena d'inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;
- anche in presenza d'opposizione alla richiesta d'archiviazione, il giudice deve emettere *de plano* – senza, cioè, il previo contraddittorio assicurato dall'articolo 127 c.p.p. – il decreto d'archiviazione tutte le volte in cui reputa inammissibile l'opposizione ed infondata la notizia di reato;
- l'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile quando tale indicazione è assente, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste;
- che i sopra indicati principi sono stati anche dopo l'ultima riforma dell'art. 410 c.p.p. dalla Corte di Cassazione che ha precisato che: " *Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari, con la conseguenza che qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 c.p.p., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato (vedi recentemente Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014). D'altra parte, tale orientamento trova conforto anche nell'arresto del Supremo Collegio che ha ritenuto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p. comma 1, consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) (Cfr. sentenza Cassazione penale sezione V del 7/5/2018 n. 29486 da ultimo in modo identico Cass. pen. sez. 2, n. 37301 del 01/02/2019 Cc)*
- che, pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari.

Nel caso di specie per quanto riguarda l'accusa di falso (479, 323 c.p.) ipotizzata a carico di [REDACTED] l'opponente chiede di sentire i medici che hanno visitato la p.o. [REDACTED] dopo di lui nonché il dirigente sanitario della casa circondariale di [REDACTED] per accertare le modalità di cura e attenzione dei detenuti posti in isolamento.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 613 bis c.p. a carico degli indagati appartenenti alla polizia penitenziaria chiede di sentire alcuni soggetti che hanno parlato con il [REDACTED] i giorni successivi ai fatti per apprendere da loro le sue condizioni fisiche e le sofferenze dallo stesso subite.

Partendo dall'attività istruttoria integrativa richiesta con riferimento al delitto di tortura, essa nulla potrebbe aggiungere a quanto già emergente dagli atti non foss'altro che perché le condizioni di salute del detenuto emergono già dagli atti e le sue sofferenze sono state già rappresentate dal [REDACTED] stesso.

Il nucleo della questione qui non è tanto la ricostruzione dei fatti, invero molto approfonditamente investigata dalla Procura, quanto la qualificazione giuridica delle condotte ascrivibili agli agenti di polizia penitenziaria per i quali il pubblico ministero ha inteso infatti esercitare l'azione penale per diverse ipotesi di

reato di una certa gravità tra cui gli artt. 582, 583 c.p., 323, 610, 368, 479,476 c.p. (vedasi doc. 101331 nel dischetto)

L'art. 613 bis c.p. delinea un reato doloso, formalmente vincolato per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l'evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico¹) e per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale), e richiede, inoltre, una condotta plurima o abituale, o in alternativa, che il fatto comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Nel caso di specie non vi sono condotte plurime o abituali, bensì un unico episodio, dettagliatamente descritto nelle imputazioni di cui all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. in atti, né può dirsi ad avviso di chi scrive che il fatto abbia comportato un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona (valutazione che manifesta invero un certo *deficit* di determinatezza della fattispecie di cui all'art. 613-bis c.p.), mentre il disvalore del comportamento violento tenuto ai danni del [REDACTED] detenuto peraltro altamente oppositivo, è tutto contenuto nel reato di lesioni contestato agli agenti di polizia penitenziaria.

L'insussistenza degli elementi oggettivo, e ancor più di quello soggettivo, del reato di cui all'art. 613 bis c.p. e la non sostenibilità in giudizio di tale accusa, non coltivata nemmeno dal [REDACTED] impone l'archiviazione del procedimento per tale titolo di reato.

Quanto all'accusa nei confronti di [REDACTED], alla luce delle complessive attività di indagine e dell'interrogatorio dell'indagato, difetta completamente la prova dei reati ipotizzati ovvero del reato di falso e abuso di ufficio.

Ed invero ciò non contesta nemmeno l'opponente che segnala invece che il Luciani dovrebbe rispondere del reato di cui all'art. 328 c.p. non comprendendosi tuttavia quale atto del suo ufficio che dovesse essere compiuto senza ritardo (per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità) egli abbia indebitamente rifiutato di compiere.

[REDACTED] ha visitato il [REDACTED] prima e dopo i fatti anche più di una volta in quella giornata; prima in sala visite, considerato che il detenuto stava effettuando lo sciopero della fame e della sete e non stava bene, e poiché il detenuto rifiutava l'idratazione ne disponeva il ricovero in infermeria; successivamente nella cella c.d. antivandalo dove era stato collocato per ragioni che egli apprese solo per come rappresentategli dagli agenti di polizia penitenziaria.

Il reato di cui all'art. 328 c.p. all'evidenza non sussiste e non è ipotizzabile né l'attività integrativa d'indagine richiesta, sentire i medici che si sono susseguiti nel turno, potrebbe modificare la valutazione sul punto.

L'atto di opposizione è, dunque, inammissibile e ritenuta, per le ragioni esposte, l'insostenibilità della accuse ipotizzate e l'inutilità di indagini suppletive al riguardo, deve accogliersi la richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pm.

Monza, 22 marzo 2021

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dot. Silvia PANSINI

0301, 22 MAR 2021

¹ il *trauma psichico* delineato dalla norma può essere interpretato in conformità alla definizione che si trae dalla sua teorizzazione in ambito psicologico, ovvero sia come "un evento che, per le sue caratteristiche, risulta "non integrabile" nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentare la coesione mentale", e che, come tale, può essere anche temporaneo; l'aggettivo "verificabile" rimanda a un *trauma psichico riscontrabile oggettivamente*